

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI

Distretto di Castelvetro

TEL. 0924/930262-263-266 FAX 0924/930265

Asp di
 Trapani
 0050851
 10/05/2019
 - USCITA

Ufficio del Direttore del Distretto

OGGETTO: Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019 - Servizio Sanitario di supporto al Servizio Elettorale per la garanzia dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fisicamente impediti che necessitano di accompagnatore – elettori non deambulanti e ammissione al voto domiciliare -
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO.

Al Dr. La Rosa Antonino (b.m.)

Al Dr. Armato Antonino (b.m.)

Al Dr. Arena Antonino (b.m.)

Al Dr. Gentile Agostino (fax 0924/47536)

Al Dr. Gerardi Giovanni (giovanni.gerardi@asptrapani.it)

Al Dr. Virtuoso Enrico (b.m.)

Alla Sig.ra Viviano Maria (b.m.)

Al Sig. Petrusa Michele (fax 0924/75499)

p.c. Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di:

- Castelvetro (protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it)

- Partanna (partanna@pec.it)

- Campobello (protocollo.campobellodimazara@pec.it)

- Santa Ninfa (protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it)

- Salaparuta (protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it)

- Poggioreale (comunepoggioreale@pec.it)

Al Sig. Prefetto di Trapani

(protocollo.preftp@pec.interno.it)

Al Direttore Generale A.S.P. Trapani

(direzionale.generale@pec.asptrapani.it)

Al Direttore Dipartimento Cure Primarie

(dipartimento.cureprimarie@asptrapani.it)

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

(dipartimento.prevenzione@asptrapani.it)

Al Dirigente Amm/vo del Distretto di Castelvetro

(direzionaleamministrativacastelvetro@asptrapani.it)

All'Ufficio Distrettuale Rilevazione Presenze del

Personale(rilevazione.presenzecastelvetro@asptrapani.it)

Ai sensi dell'art. 29 della L. 104/92, in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto specificate, le SS.LL. sono individuate quali medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'art. 41 del T.U. 16 maggio 1960 N. 570 e dell'eventuale attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991 n. 15 e della Legge n. 46 del 07 maggio 2009, agli elettori aventi diritto che ne faranno richiesta.

La suddetta attività sanitaria di supporto al Servizio Elettorale verrà espletata dalle SS.LL., nella giornata di votazione, 26 Maggio 2019, dalle ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, nelle sedi di seguito indicate:

L'ESTENSORE: Collab. Amm/vo Anna Ancona*

Le informazioni contenute in questa nota possono essere riservate e sono, comunque, rivolte esclusivamente al/ai soggetto/o cui è indirizzato. La riproduzione, la diffusione e l'utilizzo non autorizzato o da parte di persone diverse dal legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono proibiti e illegittimi. Qualora riceveste questo fax per errore, siete pregati di restituire quanto erroneamente ricevuto all'indirizzo di cui sopra o di procedere all'immediata distruzione dell'intero messaggio fax (o elettronico). Quanto precede ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali. Vi comunichiamo inoltre che Titolare è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani.

**Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma2, D. Lgs. n. 39/93"

SERVIZIO ELETTORALE



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI

Distretto di Castelvetro

TEL. 0924/930262-263-266 FAX 0924/930265

SEDE	MEDICO	COLLABORATORE
CASTELVETRANO Via Marinella . 5	LA ROSA ANTONINO	VIVIANO MARIA
CAMPOBELLO DI MAZARA Piazza Nino Buffa n.1	ARENA ANTONINO	VIRTUOSO ENRICO
PARTANNA Viale Papa Giovanni XXIII s.n.c.	ARMATO ANTONINO	-----
SANTA NINFA Via Fleming n. 1	GERARDI GIOVANNI	-----
SALAPARUTA/POGGIOREALE Via Regione Siciliana Ang. Via Machiavelli	GENTILE AGOSTINO	PETRUSA MICHELE

Si fa presente che, nelle giornate lavorative precedenti la data di votazione, il servizio verrà assicurato solo presso la sede centrale del Distretto di Castelvetro, in Via Marinella n. 5, dai Dirigenti Medici presenti in servizio dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Le SS.LL. sono tenute a far presente allo scrivente eventuali situazioni di incompatibilità con lo svolgimento del servizio di che trattasi, ai sensi della vigente normativa.

Nel caso di accertata incompatibilità, lo scrivente provvederà d'ufficio alla relativa sostituzione, lasciando invariate le sedi, le giornate e gli orari di espletamento del medesimo servizio.

Ai fini della rilevazione della presenza e della corresponsione del compenso dovuto, le SS.LL. attesteranno la propria presenza in servizio presso la sede di assegnazione mediante il sistema elettronico di rilevazione delle presenze in uso, digitando il codice previsto per lo straordinario elettorale A02, sia in entrata che in uscita.

Il coinvolgimento di alcuni Dirigenti Medici appartenenti al Dipartimento di Prevenzione è stato preventivamente concordato con il relativo Responsabile Aziendale per rispondere ad esigenze straordinarie di servizio data l'insufficienza del solo personale medico del Distretto.

In allegato si trasmette stralcio dei riferimenti normativi e modulo da utilizzare per la certificazione.

Si invitano i Sigg.ri Sindaci a dare ampia diffusione alla presente.

Il Direttore del Distretto
 Dott. Pietro Cardela*

L'ESTENSORE: Collab. Amm/vo Anna Ancona*

Le informazioni contenute in questa nota possono essere riservate e sono, comunque, rivolte esclusivamente al/ai soggetto/o cui è indirizzato. La riproduzione, la diffusione e l'utilizzo non autorizzato o da parte di persone diverse dal legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono proibiti e illegittimi. Qualora riceveste questo fax per errore, siete pregati di restituire quanto erroneamente ricevuto all'indirizzo di cui sopra o di procedere all'immediata distruzione dell'intero messaggio fax (o elettronico). Quanto precede ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali. Vi comunichiamo inoltre che Titolare è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Via Mazzini n. 1 – 91100 Trapani.

*"Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma2, D. Lgs. n. 39/93"

Comune di Partanna Prot. n. 10921 del 13-05-2019 arrivo Cat. 12 Cl. 3

TESTO UNICO 16 MARZO 1960 N. 570

6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

Art. 38

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il [certificato di iscrizione]⁹¹ alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.
2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)

1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.
2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

Art. 40

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione del [certificato di iscrizione]⁹² nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica⁹³.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul [suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito⁹⁴.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale]⁹⁵, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna il [certificato]⁹⁶ dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.⁹⁷

⁹¹) Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

⁹²) Si veda la nota n. 90.

⁹³) Comma modificato dall'art. 1, c. 1, della l. 5.1.2003, n. 17.

⁹⁴) Ai sensi dell'art. 11, c. 1, del d.P.R. 299/2000, l'annotazione è ora apposta dal Presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

⁹⁵) Si veda la nota n. 90.

⁹⁶) Si veda la nota n. 90.

⁹⁷) Comma sostituito dall'art. 9, c. 2, della l. 271/1991.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

(in GU 19 gennaio 1991, n. 16)

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Art.1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, prevista l'esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (1).

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (1).

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

(1) Il comma è stato modificato dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277

Legge 7 maggio 2009, n. 46

"Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2009

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, nonché con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;

d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

Art. 2.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. n. 23 del 28 gennaio 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono *far pervenire*, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. *Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.* Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti di calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI
Distretto di Castelvetro
 Presidio Sanitario Territoriale di _____

SERVIZIO ELETTORALE

**CERTIFICATO MEDICO PER ELETTORE IMPEDITO O IMPOSSIBILITATO AD
 ESPRIMERE IL VOTO SENZA ACCOMPAGNATORE**

Il sottoscritto (1) _____

Certifica

che l'elettore _____
 nato il _____ a _____
 in possesso del certificato elettorale n. _____
 della Sezione _____
 è affetto da (2):

Per tale infermità è impossibilitato ad esprimere il voto senza accompagnatore.

ACCOMPAGNATORE VOLONTARIAMENTE SCELTO DALL'ELETTORE:

SIG. _____
 CERT. ELETT. N. _____ SEZ. N. _____

_____, li _____

Il Sanitario

(1) Funzionario Medico dell'A.S.P. 9 di Trapani.

(2) Cieco, amputato delle mani, affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (art. 41 T.U. 16 maggio 1960 n. 570).

N.B. : Chi rilascia certificati non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la sanzione pecuniaria prevista (art. 95 T.U. 16 maggio 1960 n. 570).

